



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: sicilia.lnd.it

e-mail: crLnd.sicilia01@figc.it

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale n° 420 CSAT 34 del 30 aprile 2019

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

1) Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: cortesportivaappello@lndsicilia.legalmail.it

2) Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: tribunalefederale@lndsicilia.legalmail.it

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

APPELLI

La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dal Dott. Gianfranco Vallelunga e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo anche con funzioni di Segretario, con la partecipazione del rappresentante AIA AB Giuseppe La Cara, nella riunione del giorno 30 aprile 2019 ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento 139/A

A.S.D. GIARRE 1946 (CT) Avverso squalifica del calciatore sig. Nikolas Impellizzeri fino al 30/04/2020.

Campionato Juniores Regionali Gara: Paternò-Giarre del 16.04.2019.

C.U. n. 413 del 23.04.2019.

Con tempestivo gravame l'A.S.D. Giarre 1946 impugna la decisione assunta dal GST in epigrafe riportata e ne chiede una rideterminazione in termini più equi sostenendo, in buona sintesi, che il contatto fisico tra il proprio calciatore ed il DDG sarebbe avvenuto in maniera del tutto involontaria a causa dell'irruenza con cui lo stesso era andato a chiedere spiegazioni in ordine all'espulsione appena comminata ad un proprio compagno di squadra.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. fa piena prova in ordine ai comportamenti posti in essere da tesserati nel corso di una gara, rileva che al 20' del 2° t. il sig. Nikolas Impellizzeri impediva all'arbitro di proseguire nella misurazione della distanza della barriera colpendolo con una spallata che gli procurava un lieve dolore. Una volta notificato il provvedimento disciplinare il predetto calciatore tentava di colpire ancora una volta il direttore di gara, non riuscendovi perché prontamente bloccato dai propri compagni di squadra. Lo stesso infine, mentre si allontanava dal terreno di gioco, proferiva delle frasi dall'evidente tenore offensivo all'indirizzo del DDG.

In ragione di quanto sopra la Corte ritiene che il gravame possa trovare parziale accoglimento poiché, per come evidenziato dal GST nella sua decisione, che sul punto va condivisa, nel gesto posto in essere dallo Impellizzeri non è dato rinvenire una condotta violenta intesa come una azione mirante a produrre danni o a porre in pericolo l'integrità fisica dell'ufficiale di gara, circostanza confermata dal fatto che la spallata ha causato solo un lieve e temporaneo dolore sì consentire all'arbitro di proseguire regolarmente la direzione della gara.

Pertanto la sanzione così come irrogata deve essere rideterminata, come da dispositivo, in termini più equi tenendosi però conto, ai fini della sua quantificazione, anche del periodo di inattività calcistica nel periodo giugno - agosto.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in riforma dell'impugnato provvedimento ridetermina a tutto il 16 gennaio 2020 la squalifica a carico del calciatore sig. Nikolas Impellizzeri.

Per l'effetto senza addebito di tassa, non versata.

Procedimento n. 140/A

A.S.D. NUOVA AZZURRA (ME) Avverso squalifica per tre gare a carico del calciatore sig.

Marchetta Carmelo.

Campionato 1° Cat. Girone "C" Gara: A.S.D. Merì-A.S.D. Nuova Azzurra del 06.04.2019
C.U. n. 399 del 10.04.2019.

Con pec pervenuta a questa Corte Sportiva di Appello Territoriale il 25.04.2019 l'A.S.D. Nuova Azzurra, premettendo che in data 12.04.2019 ha inviato per la prima volta il gravame mai pervenuto a questa Corte Sportiva per un mero errore materiale commesso dalla stessa ricorrente nella digitazione dell'indirizzo pec, chiede che lo stesso venga esaminato nel merito dovendosi comunque ritenere tempestivo.

All'udienza odierna nessuno è comparso per la reclamante.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preliminarmente a qualsiasi questione di merito, rileva che il gravame così come proposto è inammissibile poiché l'errore commesso nella digitazione dell'indirizzo pec non è da considerare un errore scusabile richiedendosi al mittente, stante la perentorietà dei termini, una particolare diligenza al momento della trasmissione dell'atto, diligenza che richiede anche di verificare il ricevimento della comunicazione di avvenuta consegna che il gestore della casella pec invia al mittente così completando il procedimento notificatorio.

Peraltro dall'esame della ricevuta di accettazione della prima pec inviata si rileva anche il gravame è stato accettato in data 12.04.2019 alle ore 12,28 e quindi ben 28' oltre il termine perentorio previsto dall'abbreviazione dei termini di cui al C.U. n. 15/A del 04.12.2019 con la conseguenza che lo stesso sarebbe risultato anche sotto questo profilo inammissibile ancorché inviato alla casella pec corretta.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto gravame e per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Procedimento n. 141/A

A.S.D. ACCADEMY KATANE SCHOOL (CT) Avverso ammenda di € 300,00 ed € 80,00 ed avverso squalifica per tre gare a carico dei calciatori sig.ri Condorelli Antonio, Di Naccio Natale, Parisi Mario, Pulvirenti Federico e Santocono Mattia.

Campionato Allievi Regionali Fascia B Girone "OR" Gara: A.S.D. Accademy Katane School- A.S.D. Trinacria del 24.04.2019.

C.U. n. 416/sgs 146 del 26.04.2019.

Con rituale e tempestivo gravame l'A.S.D. Accademy Katane School impugna le decisioni assunte dal GST in epigrafe riportate e ne chiede la revoca o la rimodulazione dando una propria ricostruzione dei fatti accaduti e a tal fine produce documentazioni mediche attestanti le lesioni subite dai propri tesserati.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 e 2.1 del C.G.S. fa piena prova in ordine ai comportamenti posti in essere sia dai tesserati che dal pubblico nel corso di una gara, rileva che al 28' del 2° t. il direttore di gara interrompeva il gioco per assegnare un calcio di punizione a favore dell'A.S.D. Trinacria a seguito di una carica posta in essere dal calciatore Federico Pulvirenti in danno del portiere avversario Samuele Scannella e per la quale gli stessi rovinavano a terra.

E' a questo punto che il calciatore Samuele Scannella, reagendo al fallo appena subito, sferrava un calcio al Pulvirenti che a sua volta reagiva.

A seguito di tale episodio si scatenava una rissa in campo che coinvolgeva diversi calciatori di entrambe le squadre che si colpivano reciprocamente e ripetutamente con

calci, pugni e spintoni. Tra questi il DDG riconosceva, per quello che qui interessa, i sig.ri Parisi Mario, Condorelli Antonio, Santocono Mattia, Pulvirenti Federico e Di Naccio Natale. Lo stesso arbitro riferisce che al momento del rientro delle squadre negli spogliatoi alcuni sostenitori inveivano contro i tesserati della società ospite cercando, nel contempo di scavalcare la recinzione.

In ragione di quanto sopra il gravame non può trovare accoglimento per quanto riguarda le squalifiche poiché le sanzioni, così come irrogate dal GST, non sono suscettibili della benchè minima riduzione in quanto le stesse sono state determinate nel minimo edittale di cui al comma 4 lett. b) dell'art. 19 del CGS.

Di contro il gravame può trovare accoglimento per quanto riguarda la sanzione dell'ammenda di € 80,00 dovendo la stessa intendersi assorbita nella maggiore ammenda di € 300,00.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,, in parziale accoglimento del proposto gravame revoca l'ammenda di € 80,00 confermando nel resto l'impugnato provvedimento. Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

Procedimento n. 142/A

A.S.D. TRINACRIA (AG) Avverso ammenda di € 250,00, squalifica per cinque gare a carico del calciatore sig. Samuele Scannella, squalifica per tre gare a carico dei calciatori sig.ri Casucci Christian Alfio, Milizia Calogero, Nuara Arturo e Paci Alessio.

Campionato Allievi Regionali Fascia B Girone "OR" Gara: A.S.D. Academy Katane School- A.S.D. Trinacria del 24.04.2019 C.U. n. 416/sgs 146 del 26.04.2019.

Con rituale e tempestivo gravame l'A.S.D. Trinacria impugna le decisioni assunte dal GST in epigrafe riportate e ne chiede la revoca o la rimodulazione dando una propria ricostruzione dei fatti accaduti contestando il riconoscimento dei propri calciatori partecipanti alla rissa fatto dal DDG..

All'odierna udienza, benchè regolarmente convocato nessuno è comparso per la reclamante.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. fa piena prova in ordine ai comportamenti posti in essere dai tesserati nel corso di una gara, rileva che al 28' del 2° t. il direttore di gara interrompeva il gioco per assegnare un calcio di punizione a favore dell'A.S.D. Trinacria a seguito di una carica posta in essere dal calciatore Federico Pulvirenti in danno del portiere avversario Samuele Scannella e per la quale gli stessi rovinavano a terra.

E' a questo punto che il calciatore Samuele Scannella, così reagendo al fallo appena subito, sferrava un calcio al Pulvirenti che a sua volta reagiva.

A seguito di tale episodio si scatenava una rissa in campo che coinvolgeva i calciatori di entrambe le squadre che si colpivano reciprocamente e ripetutamente con calci, pugni e spintoni tra questi il DDG riconosceva, per quello che qui interessa, i sig.ri Casucci Christian Alfio, Milizia Calogero, Nuara Arturo e Paci Alessio.

In ragione di quanto sopra la tesi difensiva della reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali di gara ragion per cui il gravame non può trovare accoglimento atteso che le sanzioni così come irrogate dal GST non sono suscettibili della benchè minima riduzione perchè le stesse sono state determinate nel minimo edittale di cui al comma 4 lett. b) dell'art. 19 C.G.S. per quanto riguarda i calciatori Casucci Christian Alfio, Milizia Calogero, Nuara Arturo e Paci Alessio. Parimenti risulta congrua la sanzione inflitta al calciatore Samuele Scannella che con il suo grave comportamento ha dato inizio alla rissa.

Infine non può trovare accoglimento il capo di gravame relativo alla sanzione dell'ammenda in quanto la stessa risulta congrua in relazione a quanto posto in essere dai propri tesserati, dovendosi qui ribadire, per costante giurisprudenza di questa Corte, che in applicazione del concetto penalistico, secondo cui i partecipanti alla rissa ne rispondono in egual misura per il solo fatto di avervi partecipato indipendentemente dal fatto che l'azione posta in essere dal partecipante abbia scopo offensivo o difensivo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame e per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 62,00) non versata.

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 30 aprile 2019

IL SEGRETARIO
Maria GATTO

IL PRESIDENTE
Santino LO PRESTI